



COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari

pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 32,  
comma 1° della legge n. 69 del 18.06.2009  
dal 10.8.2020 al 25.8.2020  
registrato al n. 923

Il Messo Comunale/L'Addetto

C O M U N E       D I       P L O A G H E

Provincia di Sassari

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

10 AGO 2020

Trasmessa all'albo pretorio il

N. 16 Del 22-07-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU
-------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Ploaghe.

Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sotgiu Carlo	P	Salis Giovanni	P
Masala Gerolamo	A	Floris Sergio	P
Faedda Domenico	A	Sechi Gian Filippo	A
Muggiolu Mario Salvatore Domenico	P	Solinas Antonio Maria	P
Busellu Giammario	P	Tedde Pier Mario	A
Medde Maria Grazia	P	Sini Giuseppe	A
Salariu Francesca	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 8

In carica n. 13

Assenti n. 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede **Sotgiu Carlo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Gala Ivana**.

- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.lgs18.08.2000 n.276 (TUEL), hanno espresso parere favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a decorrere dal 01 gennaio 2020, l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la "nuova" IMU;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 prevede l'abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso Atto che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Evidenziato che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

Atteso che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai

fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

**Evidenziato** che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

**Visto** che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

**Considerato**, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

**Tenuto Conto** che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già riconosciute con la previgente IMU;

**Preso Atto** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

**Considerato** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**Rilevato** che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

**Evidenziato** che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

**Rilevato** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

**Verificato**, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

**Considerato** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli"*

*tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che limitatamente all'anno 2020 detti termini sono rinviati rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Tenuto Conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**Vista** la proposta del regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 01 gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

**Visto** il documento unico di Programmazione 2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 66 e n. 67 del 16 Dicembre 2019, immediatamente eseguibili;

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Visti** i pareri resi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi. Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti, resi in forma palese e verificati con l'assistenza del Segretario Comunale

## D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 01 gennaio 2020;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Pareri di cui all'art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità CONTABILE in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. MARIA ANTONIA POLINA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità TECNICO in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. MARIA ANTONIA POLINA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Sotgiu Carlo



Il Segretario

Dott.Ssa Gala Ivana

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL  
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI  
CONSILIARI.



IL MESSO COMUNALE

Pietrino Lei

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Gala Ivana

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE  
DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3°, DEL  
D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL).

Inviata al controllo preventivo di legittimità in data

e divenuta esecutiva in data



ADDI' 10 AGO 2020

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Gala Ivana